

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA - DEL LAVORO

16121 GENOVA – PIAZZA DELLA VITTORIA 7/14 - TEL. (010) 592750 - 591418 - TELEFAX (010) 561437

Genova, 7 luglio 2017

Circolare n 20/2017

Alla Spettabile clientela

Manovra correttiva: le novità introdotte con la conversione in legge

(DL n. 50 del 24.04.2017)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **la legge di conversione del DL n. 50 del 24.04.2017 è stata definitivamente approvata** dalle Camere. La legge di conversione prevede la **conferma delle maggiori novità** previste dal DL n. 50/2017 con alcune modifiche in materia di definizione del contenzioso, split payment e stretta sulle compensazioni. In materia di **split payment**, in particolare, si segnala **l'estensione del regime** alle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, alle società da queste controllate o collegate direttamente o indirettamente o controllate/collegate a pubbliche amministrazioni già soggette al regime. Viene stabilito che **su richiesta dei cedenti o prestatori deve essere rilasciato un documento che attesti la loro riconducibilità** ai soggetti cui si applicano le norme sullo **split payment**. In materia di compensazioni viene stabilito che: **i) l'obbligo di apposizione del visto di conformità grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale IVA; ii) nel caso di utilizzo dei crediti in violazione dei nuovi obblighi l'amministrazione procede al recupero dei crediti, degli interessi e irroga le sanzioni amministrative**. In materia di ACE viene eliminata la finestra mobile prevista originariamente dal DL n. 50/2017 a favore di una **riduzione delle aliquote agevolate**. In materia di reclamo e mediazione vengono espunte dall'applicazione dell'istituto della mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali UE. In materia di **definizione delle liti fiscali** viene concessa la possibilità, per gli enti locali, di stabilire l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata con riferimento alle contestazioni relative a sole sanzioni (in questo caso è dovuto il 40% degli importi contestati) o imposte e sanzioni (si versano le sole imposte).

Premessa

Con il **DL n. 50 del 24.04.2017** il legislatore ha introdotto **numerose disposizioni di carattere fiscale**, parzialmente modificate con la **legge di conversione del decreto**.

Tra le novità segnaliamo **l'introduzione di una nuova disciplina in materia di lavoro occasionale** che prevede la trasformazione in lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel caso di

superamento del limite di 2.500 euro l'anno o 280 ore di lavoro nell'arco dello stesso anno civile. Il rapporto verrà formalizzato tramite l'utilizzo di un apposito **"libretto di famiglia"** con riferimento alle prestazioni rese per piccoli lavori domestici e assistenziali e tramite un **"contratto di prestazione occasionale"** negli altri casi.

In materia di Start-Up si segnala l'ampliamento della durata del regime agevolato a 5 anni (anche con riferimento alla disciplina del lavoro).

Di seguito, **illustriamo le conferme e le modifiche** apportate dalla legge di conversione al DL n. 50/2017.

Novità confermate o modificate in materia fiscale

Aumento aliquote IVA

Viene revisionata la clausola di salvaguardia IVA prevista dalla legge n.190/2014 nei termini che seguono:

→ con riferimento all'**aliquota ordinaria** (22%) viene previsto:

- ✓ un **aumento del 3%** a decorrere dal 01.01.2018;
- ✓ un **ulteriore aumento dello 0,4%** dal 01.01.2019;
- ✓ una **riduzione di 0,5%** a decorrere dal 01.01.2020;
- ✓ la **fissazione al 25%** dal 01.01.2021;

→ con riferimento all'**aliquota ridotta** (10%) viene previsto:

- ✓ un **aumento del 1,5%** a decorrere dal 01.01.2018;
- ✓ un **ulteriore aumento dello 0,5%** dal 01.01.2019;
- ✓ una **umento di 1%** a decorrere dal 01.01.2020.

Viene **prorogato dal 2018 al 2019**, invece, **l'aumento delle accise sulla benzina / gasolio** (per assicurare maggiori entrate almeno pari a 350 milioni).

Estensione split payment

Viene esteso il **meccanismo di scissione dei pagamenti** ("split payment"), a **decorrere dal 01.07.2017** (e fino a quando scade la proroga concessa dall'UE) con riferimento alle seguenti operazioni:

- 1. società controllate** direttamente dalla **Presidenza del Consiglio** e dai **Ministeri**;
- 2. società controllate** da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni;
- 3. società controllate direttamente o indirettamente** dalle società di cui ai punti 1 e 2 anche se queste rientrano tra le società quotate o fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment;

4. **società quotate** nell'indice FTSE MIB;
5. compensi per **prestazioni di servizi soggetti a ritenuta**.

Viene stabilito che il meccanismo di split payment si applica anche per le **cessioni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA** per i quali **i cessionari o i committenti non sono debitori IVA** (secondo le modalità che verranno definite con apposito decreto).

La legge di conversione stabilisce che, su richiesta del cedente o prestatore, le controparti sono tenute al **rilascio di un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le disposizioni in materia di split payment**. Si esclude, inoltre, l'applicazione dello split payment agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Vengono ulteriormente **accelerati i rimborsi da conto fiscale** per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment (a partire dal 01.01.2018).

IVA su prestazioni di trasporto e su vitto/alloggio universitario

Le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone **assoggettata alle aliquote ridotte del 5% e del 10%** (nonché esenti da imposta fino allo scorso 31.12.2016 nel caso di prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

Sono esenti da IVA i servizi di vitto e alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti o enti per il diritto allo studio universitario regionali.

Cessione delle detrazioni

Viene prevista l'estensione fino al 31.12.2021 della disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di risparmio energetico nei condomini. Viene inoltre prevista la possibilità di **cedere la detrazione ad altri soggetti privati quali istituti di credito e intermediari finanziari**.

Detrazioni, fatturazione e compensazioni

In materia di **detrazione IVA** viene stabilito che il diritto sui beni ed i servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (in precedenza il termine si estendeva alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).

In materia di **fatturazione**, viene previsto che le fatture IVA di acquisto

devono essere annotate nel registro **anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è **esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (in precedenza il termine ora coincidente con la liquidazione periodica era fissato alla dichiarazione annuale).

In materia di **compensazioni IVA** il limite per l'apposizione del visto di conformità si abbassa **da 15.000 a 5.000 euro**.

Introdotta, inoltre, **l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione:**

- del **credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA** (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Viene inoltre previsto il **divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati** e lo **scarto del modello F24** nel caso in cui il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia **superiore all'importo previsto dalle norme che fissano il limite massimo** dei crediti compensabili.

Aumento PREU

Con riferimento al **Prelievo Erariale Unico (PREU)** viene previsto un aumento delle aliquote nei termini che seguono:

- per le **new slot** l'aliquota viene innalzata dal 17,5% al **19%**;
- per le **video lottery** dal 5,5% al **6%**.

La ritenuta sulle **vincite del lotto**, inoltre, viene fissata al **8%** mentre la **"tassa sulla fortuna"** per le vincite eccedenti i 500 euro è fissata al **12%**.

Patent box

Vengono **esclusi dal campo di applicazione del "Patent Box" i marchi d'impresa**, mentre vengono inclusi i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali (collegati tra loro da un vincolo di complementarità).

Per i **costi di attività di ricerca e sviluppo** viene eliminata la disposizione che prevedeva il **riconoscimento di un aumento** corrispondente ai costi

sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa **fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.**

Con riferimento alle **opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta** successivi a quello in corso al 31.12.2014 si applicano le previgenti disposizioni (fino al 30.06.2021).

Locazioni brevi

Con riferimento alle **locazioni brevi** (durata massima 30 giorni) viene prevista l'introduzione di una **nuova disciplina che contiene alcuni adempimenti.** In particolare, **a decorrere dal 01.05.2017 ai redditi derivanti dalle locazioni brevi si applica la cedolare secca in caso di opzione.** Le disposizioni si applicano anche ai **corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione** ed ai contratti aventi ad oggetto il **godimento dell'immobile a favore di terzi** (se si tratta di locazioni brevi).

I **soggetti intermediari** (anche **portali online**) sono tenuti a **trasmettere i dati** relativi ai contratti conclusi per il loro tramite (l'omessa o incompleta comunicazione è punita con **sanzione da 250 a 2.000 euro** ridotta a metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se vengono corretti i dati inviati entro i termini).

Gli intermediari sono tenuti ad **operare una ritenuta alla fonte del 21%** dell'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e **rilasciare il modello CU.**

In sede di conversione, viene stabilito che **gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo di ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione.** I soggetti non residenti, ai fini dell'adempimento possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. Il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Tassa di soggiorno

Dal 2017 viene **consentita ai comuni la rimodulazione dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno** in deroga alle norme della legge di stabilità 2016.

Lavoratori impatriati

I soggetti che si sono **trasferiti in Italia entro il 31.12.2015** e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati **decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza non sia mantenuta almeno per due anni.**

ACE

In materia **ACE**, si segnala lo **stralcio della finestra mobile**, che avrebbe comportato il **calcolo dell'agevolazione sulla base dei soli incrementi intervenuti in una precisa finestra di tempo.**

Vengono in contropartita ridotte le aliquote del beneficio al 1,5% a partire dall'ottavo periodo d'imposta, mentre per il periodo in corso al 31.12.2017 è fissata al **1,6%** anziché al 2,3%.

Pignoramenti immobiliari

Viene estesa la **possibilità di procedere all'esecuzione immobiliare nel caso in cui il valore dei beni** (complessivi) non sia **inferiore a 120.000 euro** (in precedenza il valore del singolo bene doveva essere superiore a 120.000 euro).

Indicatori sintetici di affidabilità

A seguito dell'abolizione degli studi di settore viene introdotto un **sistema di indicatori sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti a cui sono correlati specifici benefici.** Gli indici riguardano esercenti di arti, impresa o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta. **I valori saranno compresi tra 1 a 10 e indicheranno il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente anche ai fini dell'accesso al regime premiale.**

Il regime premiale comprende:

- **l'esenzione dal visto relativamente all'IVA** per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
- esonero dal visto relativamente ai **rimborsi IVA** fino a 50.000 euro annui;
- **esclusione dall'applicazione del regime delle società non operative;**
- **esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;**
- anticipazione di **almeno un anno dei termini di decadenza dal potere di accertamento;**
- **esclusione dalla determinazione sintetica del reddito** complessivo a condizione che il reddito accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

IRI e fuoriuscita dal regime

Viene specificato che, in caso di **fuoriuscita dal regime**, le somme prelevate ed assoggettate a tassazione separata concorrono a **formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci**. L'importo dell'imposta sostitutiva già versata verrà **sterilizzato** tramite concessione di un equivalente credito d'imposta.

Reclamo e mediazione

Viene disciplinato **l'aumento a 50.000 euro** (dal 01.01.2018) del limite al di sotto del quale è **obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo** prima di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente 20.000 euro). La legge di conversione ha escluso dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse tradizionali UE.

Compensazione crediti PA con cartelle

Viene estesa al 2017 **la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della PA**.

Definizione liti pendenti

Viene prevista la possibilità di **definire con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora tutte le liti con costituzione in giudizio avvenuta entro lo scorso 24.04.2017**.

Per le **liti che hanno ad oggetto le sole sanzioni** (a titolo esemplificativo, impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni) viene disciplinata la **possibilità di definire il contenzioso con il pagamento di una somma pari al 40% della sanzione contestata**.

Per accedere alla nuova misura di definizione sarà necessario **procedere alla presentazione di apposita domanda entro il prossimo 30.09.2017**. Il **pagamento rateale** delle somme definite sarà ammesso solo nel caso in cui **il valore della controversia sia superiore a 2.000 euro**.

La legge di conversione ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di introdurre disposizioni per la definizione delle liti relative ai propri atti con **abbattimento delle contestazioni relative alle sole sanzioni al 40%** dell'importo complessivo e lo **stralcio delle sanzioni relativamente alle contestazioni in materia di tributi**.

Proroga adempimenti zone terremotate

Viene disciplinata una **proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi** al 31.12.2017 e **l'istituzione di una zona franca urbana** (presso i comuni colpiti dal sisma) con alcune agevolazioni fiscali e contributive (esenzione da imposte dirette sino a 100.000 euro l'anno e IRAP fino a 300.000

euro) per le imprese che hanno subito la **riduzione del fatturato** di almeno il 25% (rispetto ai tre periodi precedenti al sisma).

Viene prorogata di un anno, fino al 31.12.2018, **l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo** per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico e si consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti di effettuare la dichiarazione senza sostituto ottenendo il rimborso dall'Agenzia delle Entrate.

DURC

Viene stabilito che **il DURC viene rilasciato**, per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, **a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere**, salvo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata tutti i DURC rilasciati sono annullati.

Premi di produttività

Viene introdotta una **riduzione contributiva del 20%** (per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) sulle somme legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza **non superiore a 800 euro**. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Start up

Il **regime agevolato in materia lavoro viene prolungato da 4 a 5 anni**, mentre il **periodo di mantenimento della partecipazione** previsto per beneficiare delle agevolazioni fiscali **viene prolungato a 5 anni**.

Con una modifica in sede di conversione del decreto, **viene definita in 5 anni, dalla data di costituzione, la durata del regime agevolato**.

Voluntary disclosure

Vengono previste alcune modifiche alla disciplina della **voluntary disclosure**:

- l'esonero dagli obblighi dichiarativi si **estende a IVIE e IVAFE**;
- vengono riconosciuti, nel caso di **reddito da lavoro prodotto all'estero**, i crediti che sarebbero spettati per le imposte versate nello stato estero anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione o sia stato omesso il reddito prodotto all'estero.

Credito d'imposta alberghi

Viene modificato il credito d'imposta al fine di consentire una **maggiore fruizione dell'incentivo**. Viene prevista, in particolare, la possibilità di **incentivare mobili e componenti d'arredo con contestuale eliminazione della soglia del 10% delle risorse stanziare per interventi diversi da quelli sugli immobili**.

Lavoro accessorio

La legge di conversione del DL ha disciplinato l'introduzione di un **istituto sostitutivo del lavoro accessorio**. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto possono essere definite prestazioni occasionali le attività lavorative che danno luogo a **compensi non superiori a 5.000 euro**, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori, **5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori e 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. Nel caso di superamento di tali limiti** (o prestazione resa per più di 280 ore annuali), il lavoratore deve considerarsi assunto a tempo indeterminato.

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

Con riferimento alle condizioni ed agli obblighi, il nuovo istituto prevede:

- la **registrazione obbligatoria** in un apposito portale INPS;
- l'acquisto, per le prestazioni richieste dalle famiglie, di un **libretto di famiglia prefinanziato e nominativo** (per lavori domestici, di insegnamento o assistenza);
- per tutte le altre ipotesi il datore di lavoro dovrà stipulare un **contratto di prestazione occasionale**;
- almeno un'ora prima della prestazione il datore di lavoro dovrà effettuare una **comunicazione all'INPS**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO